

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Elezioni - Nullità – Nel caso di autorizzazione della Prefettura alla stampa di una scheda elettorale difforme dal modello legale – Sussiste – Ragioni – Riferimento agli artt. 15 d.P.R. n. 132/1993, recante regolamento di attuazione della legge n. 81/1993 in materia di elezioni comunali e provinciali, e artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. Sicilia n. 3 del 1960.

C.G.A., Sez. giurisd., 16 agosto 2023, n. 531

“[...] le disposizioni di cui ai sopra citati artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto n. 3 del 1960 (come si è verificato nel caso in esame).

In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16”.

Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all’ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia “stampata in proprio”; ma, altrettanto certamente, si riferisce altresì – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all’ipotesi (che, contro ogni ragionevole prevedibilità, ricorre nel caso di specie) in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16.

È infatti alla stregua dell’articolo 16 – su cui la norma testé riferita espressamente trasla un’incontrovertibile comminatoria di nullità testuale – che le schede devono avere “le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle A e B”.

Con il corollario, ad avviso del Collegio ineludibile, che tutti i voti espressi su schede prive di siffatte caratteristiche [...] incappano nella testuale declaratoria di nullità normativamente prevista (e perciò senza che occorra, né che si possa, verificare la ricorrenza di ulteriori condizioni).

Pertanto, sotto il profilo giuridico-formale, non sussistono dubbi che nel caso di specie si sia in presenza in una delle ipotesi in cui la norma prevede la nullità dei voti, essendo stato pacificamente accertato che le schede di voto non erano conformi al modello legale approvato [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Agrigento e di Comune di Campobello di Licata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Cons. Antimo Prospero e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Carmelo D'Angelo, nella qualità di cittadino elettore del Comune di Campobello di Licata, ha chiesto la riforma della sentenza n. 2745/2022, resa dal TAR Sicilia Palermo, Sez. III, pubblicata in data 5 ottobre 2022 e notificata in data 22 novembre 2022, con la quale è stato respinto il ricorso elettorale recante RG 1167/2022 per l'annullamento dei seguenti atti:

– del provvedimento prefettizio di autorizzazione alla stampa della scheda elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Licata apposto dalla Prefettura di Agrigento con il "visto, si stampi" del 6 giugno 2022 sul modello di scheda elettorale dalla medesima Prefettura predisposto per la relativa tornata elettorale del 12 giugno 2022;

– del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni costituitosi in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2022 per il Comune di Campobello di Licata aperto il 14 giugno 2022 nella parte in cui, in ragione dei voti asseritamente riportati dai candidati a Sindaco e al Consiglio Comunale ha proclamato eletti gli odierni appellati;

– nonché per l'annullamento dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del Comune di Campobello di Licata per quanto di seguito specificato;

– nonché per l'annullamento integrale delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale svoltosi nel Comune di Campobello di Licata il 12 giugno 2022, e del risultato delle predette elezioni, e quindi di conseguenza per l'annullamento:

– dell'atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali contenuto nel verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni costituitosi in occasione delle elezioni amministrative del giugno 2022 per il Comune di Campobello di Licata del 14 giugno 2022;

– di tutti i relativi prospetti riepilogativi dei voti e i verbali di tutte le Sezioni elettorali del comune nonché di tutti gli atti conseguenti compresi i verbali di deliberazione del Consiglio Comunale svoltosi in data 28 giugno 2022 avente ad oggetto giuramento, convalida ed eventuale surroga dei consiglieri neo eletti, esame delle eventuali ipotesi di incompatibilità dei consiglieri, nomina del Presidente e del vicepresidente del Consiglio Comunale, giuramento del Sindaco, costituzione della Commissione elettorale comunale di cui non si conoscono gli estremi non essendo stata a tutt'oggi pubblicata e tutti gli atti conseguenti;

– nonché per il conseguente ordine di ripetizione e/o rinnovazione delle predette operazioni di voto presso tutte la Sezione elettorali del Comune di Campobello di Licata.

2. L'appellante, con il ricorso di primo grado, ha impugnato tutti gli atti afferenti lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Licata del 12 giugno 2022, in quanto la Prefettura di Agrigento ha autorizzato la stampa di una scheda elettorale difforme dal modello legale di scheda approvato dall'Assessorato regionale degli enti locali con D.A. n. 86 del 24 marzo 2022 e come tale reso noto agli elettori del Comune durante la campagna elettorale. In particolare, ha rilevato che nelle schede consegnate dalla Prefettura di Agrigento ai seggi per l'espressione del voto le cinque liste ammesse alla competizione elettorale sono state tutte erroneamente indicate nella prima e seconda parte delle stesse, mentre avrebbero dovuto essere indicate le prime quattro nella prima e seconda parte della scheda e la quinta nella terza e quarta parte della stessa.

Tale violazione della normativa, contravvenendo al modello legale di scheda, secondo il ricorrente avrebbe dovuto comportare l'annullamento integrale delle operazioni di voto e delle relative risultanze, perché avrebbe influenzato l'espressione di voto del corpo elettorale determinando uno sfasamento con la sua effettiva volontà.

3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso per le seguenti ragioni:

– le disposizioni di cui al secondo comma degli artt. 44 e 49 del d.P.Reg. n. 3/1960, costituendo eccezione al principio generale della conservazione del voto di cui al precedente comma 1, sono di stretta interpretazione e, quindi, non sono suscettibili di estensione a ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate: sotto il profilo letterale, il secondo comma, alinea 1, degli artt. 44 e 49 cit., non riconnette la sanzione della nullità ad imperfezioni nella fattura delle schede elettorali, ma piuttosto all'incertezza della provenienza delle schede mancanti di visto, bollo e vidimazione; sotto il profilo strutturale, la sanzione della nullità ivi prevista è relativa inoltre alla singola espressione del voto e, pertanto, mal si concilia con previsioni di generale invalidità delle operazioni elettorali;

– Pertanto, non ricorrendo nella presente fattispecie la nullità "testuale" delle operazioni di voto prevista dagli artt. 44 e 49 del D.P.Reg. n. 3/1960, i dubbi sulla validità delle operazioni elettorali condotte mediante l'impiego di schede non del tutto conformi al modello legale vanno risolti alla luce del generale principio vigente in materia elettorale e convalidato dalla costante giurisprudenza, secondo il quale "tra le molteplici e possibili irregolarità sono rilevanti solamente quelle sostanziali, ovvero quelle che possano influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni di voto può essere ravvisata solo quando sia stato impedito il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è preordinato" (Consiglio di Stato sez. II, 10/02/2022, n. 984). Nel caso di specie, è da escludere però che ricorra una irregolarità di questo tipo. Né i ricorrenti hanno dimostrato, anche solo sul piano indiziario, che la diversa collocazione "tipografica" delle liste votate all'interno della scheda elettorale rispetto a

quel che ci si sarebbe potuti attendere in stretta osservanza dei criteri impartiti con decreto assessoriale abbia influito sulla genuina espressione della volontà dell'intero corpo elettorale.

4. Il ricorso in appello è affidato ai seguenti motivi:

I.) *Erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha rilevato la violazione degli artt. 16, 19, 22, 44 e 49 del d.P.Reg. n.3/60 s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge regionale n. 35/97 e s.m.i.; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione del d.a. n. 86 del 24 marzo 2022, dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica; violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in materia di modalità applicative della disciplina afferente le caratteristiche tipologiche delle schede elettorali; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di pubblicità e garanzie partecipative connesse; eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della circolare ministero dell'interno 09/05/2022, n. 47/2022; l'appellante rileva che gli artt. 44 e 49 D.P.Reg. n. 3/1960 prescrivono espressamente il limite alla tutela della volontà dell'elettore sancendo che "Sono nulli i voti contenuti in schede: 1)che non sono quelle prescritte dall'art. 16" e dunque secondo tale disposizione quelle non recanti "le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a e b, vistate dall'Assessore per gli enti locali"; afferma che la Prefettura di Agrigento non si è attenuta al modello legale predeterminato dal decreto assessoriale n. 86 del 23 marzo 2022 adottato dall'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana e che il "visto si stampi" è stato apposto su una bozza di scheda difforme e che non presenta le caratteristiche essenziali atte a garantire la regolarità del procedimento elettorale e la corretta e genuina formazione ed espressione della volontà del corpo elettorale e dunque non più di "provenienza assessoriale". In tal modo, si sarebbe determinata la compromissione dello stesso diritto di voto dell'intero corpo elettorale disorientato da una inammissibile deviazione delle tassative prescrizioni in materia di composizione e stampa della scheda elettorale con la conseguenza di inficiare tutte le operazioni di voto svolte dalle Sezioni elettorali del Comune di Campobello di Licata e rendere nulli tutti i voti espressi e le proclamazioni conseguite.*

5. Il Comune di Campobello di Licata, con memoria in data 1 marzo 2023, nel sostenere l'infondatezza dell'appello, ha rappresentato quanto segue:

– le disposizioni in materia (artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3/1960; D.A. n. 86 del 24 marzo 2022 dell'Assessorato alle autonomie locali e della funzione pubblica) non sarebbero dettate con riferimento all'eventuale violazione dei principi di redazione della scheda elettorale quanto piuttosto alla regolamentazione della validità o meno del "voto espresso" dall'elettore, tenuto conto del generale principio di salvaguardia del voto espresso ogni qualvolta se ne possa comunque desumere la volontà effettiva dell'elettore, con le uniche eccezioni legate all'utilizzo (da parte dell'elettore) di segni

inequivocabili di riconoscimento o di una scheda diversa da quella prescritta o priva della necessaria vidimazione;

– la ricostruzione offerta da controparte si porrebbe anche in contrasto con i consolidati criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa in materia, secondo cui devono considerarsi rilevanti le irregolarità sostanziali ossia tali da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, e ciò in applicazione dei canoni della strumentalità delle forme e del *favor voti*;

– difetterebbe comunque, nel caso di specie, idonea fonte di prova a sostegno della riferita alterazione delle volontà di voto da parte del corpo elettorale; né allo scopo possono ritenersi sufficienti le dichiarazioni sostitutive prodotte o la certificazione rilasciata con riferimento agli elettori ultrasessantenni del Comune di Campobello di Licata (a fronte di 1.607 elettori ultrasessantenni di cui alla riferita certificazione i presunti voti non correttamente espressi, per dire di controparte, sono 91).

6. L'appello è fondato.

7. Ai fini del corretto inquadramento della controversia i Collegio ritiene opportuno richiamare di seguito, per quanto qui di interesse, la normativa in materia:

a) il d.P.R. n. 132/1993, recante regolamento di attuazione della legge n. 81/1993 in materia di elezioni comunali e provinciali, all'art. 15, stabilisce che le schede da utilizzare per la votazione devono avere le “*caratteristiche essenziali*” di cui ai modelli all'uopo predisposti nel predetto regolamento;

b) il d.P.Reg. n. 3/1960 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana*):

– all'art. 16 prevede che “*Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b), vistate dall'Assessore per gli enti locali*”;

– agli artt. 44 e 49 dispone che “*La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: 1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 31; 2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.*”;

– il decreto assessoriale n. 86 del 24 marzo 2022, dell'Assessorato alle autonomie locali di approvazione dei modelli di scheda di votazione all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tra gli altri, per i comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, nell'Allegato I), ha fissato le seguenti caratteristiche: “*La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: la parti prima e seconda contengono gli spazi per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, il rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco, con accanto il contrassegno della lista. Sulla destra sono stampate accanto a ciascun contrassegno due righe per l'espressione di due preferenze per due candidati alla carica di*

consigliere comunale della lista votata. [...] Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda, in modo da comprendere un numero complessivo di otto contrassegni. [...]. Quando i contrassegni da inserire sono da 9 a 10, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5, ad iniziare dalle parti prima e seconda”.

8. La Prefettura di Agrigento, tuttavia, ha mandato in stampa e quindi fatto distribuire ai seggi comunali una scheda elettorale che si è discostata parzialmente – ma, certamente, in modo che non può considerarsi irrilevante – dalle “*caratteristiche essenziali*” del modello di scheda di votazione fissato con il sopra citato decreto assessoriale n. 86 del 2022, autorizzando la stampa di schede nelle quali, nel lato sinistro della scheda, erano concentrati tutti e cinque candidati sindaci con le corrispondenti liste collegate.

Infatti, nella competizione elettorale svoltasi presso il Comune di Campobello di Licata erano state ammesse le seguenti candidature di cinque sindaci collegate alle corrispondenti liste: 1) Andrea Mariani collegato alla lista n. 1 “Andrea Mariani sindaco Campobello 22”; 2) Antonio Pitruzzella collegato alla lista n. 2 “Antonio Pitruzzella sindaco PD e M5S”; 3) Angelo La Greca collegato alla lista n. 3 “Angelo La Greca sindaco – Fonte di vita aiutalo a crescere insieme”; 4) Michele Termini collegato alla lista n. 4 “Corri Campobello – Michele Termini sindaco”; 5) Vito Terrana collegato alla lista n. 5 “Alleanza civica – Vito Terrana sindaco”.

Risulta dalla documentazione in atti che la Prefettura di Agrigento, con “*Visto, si stampi*” in data 6 giugno 2022, ha effettivamente autorizzato la stampa di schede elettorali non conformi, nei termini appena detti, al modello legale stabilito, secondo il quale, come correttamente osservato dall’appellante, i primi 4 candidati sindaci con le rispettive liste collegate, nell’ordine avrebbero dovuto trovarsi nella parte prima e seconda della scheda a sinistra, mentre il quinto candidato sindaco collegato alla rispettiva lista nella terza e quarta parte a destra.

La sussistenza di tali difformità, peraltro, non è oggetto di contestazione.

9. Il TAR, con la sentenza appellata ha ritenuto il suddetto errore di stampa come una irregolarità di carattere non sostanziale (ossia tale da non influire sulla sincerità e sulla libertà di voto) e, comunque, non in grado di inficiare le operazioni di voto, ritenendo prevalente principio generale della conservazione del voto.

Le considerazioni e le conclusioni del primo Giudice, sotto il dirimente profilo formale oltre che per quello sostanziale, non trovano la condivisione di questo Collegio.

Invero, le disposizioni di cui ai sopra citati artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“*salvo il disposto dei commi seguenti*”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “*sono nulli i voti*

contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 16" dello stesso decreto n. 3 del 1960 (come si è verificato nel caso in esame).

In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest'ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che *“sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall'art. 16”*.

Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all'ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia *“stampata in proprio”*; ma, altrettanto certamente, si riferisce altresì – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all'ipotesi (che, contro ogni ragionevole prevedibilità, ricorre nel caso di specie) in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16. È infatti alla stregua dell'articolo 16 – su cui la norma testé riferita espressamente trasla un'incontrovertibile comminatoria di nullità testuale – che le schede devono avere *“le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle A e B”*.

Con il corollario, ad avviso del Collegio ineludibile, che tutti i voti espressi su schede prive di siffatte caratteristiche – ossia, nella specie, tutti i voti di tutti gli elettori: e, dunque, l'intera elezione comunale di Campobello di Licata – incappano nella testuale declaratoria di nullità normativamente prevista (e perciò senza che occorra, né che si possa, verificare la ricorrenza di ulteriori condizioni).

Pertanto, sotto il profilo giuridico-formale, non sussistono dubbi che nel caso di specie si sia in presenza in una delle ipotesi in cui la norma prevede la nullità dei voti, essendo stato pacificamente accertato che le schede di voto non erano conformi al modello legale approvato.

Ciò basta *ex se* all'accoglimento dell'appello, e con esso del ricorso originario, con conseguente annullamento integrale dell'elezione svoltasi e sua conseguentemente necessaria ripetizione.

Siffatta previsione normativa neppure risulta incongrua o eccessiva: perché il legislatore non ha considerato possibile, né comunque in alcun modo tollerabile, che siano mandate in stampa schede così frontalmente difformi dal modello approvato.

Diversamente opinando, peraltro, non avrebbe alcun senso prescrivere l'approvazione di un modello da parte dell'Assessore, se poi fosse priva di conseguenze pratiche anche la violazione delle sue *“caratteristiche essenziali”*.

Né, infine, potrebbe ritenersi che quella dedotta non sia una caratteristica della scheda avente carattere di essenzialità: giacché il legislatore avrebbe anche potuto non stabilire quanti contrassegni di lista fossero da prestampare su ciascuna parte della scheda, ma dal momento che ha invece ritenuto di farlo non può dubitarsi dell'essenzialità di tale caratteristica, dovendo pertanto gli uffici amministrativi preposti alla verifica della conformità al modello del materiale mandato in stampa (mercé il c.d. *“Visto,*

si stampi”) approfondire la necessaria diligenza a garanzia di siffatta conformità (onde non cagionare il grave pregiudizio cui, nella specie, hanno invece dato causa).

Il riscontro dell’essenzialità può trovare ulteriore conferma, ove ve ne fosse ancora bisogno, pure con riferimento agli aspetti sostanziali della vicenda, in considerazione di alcuni rilevanti elementi di fatto che l’hanno connotata.

Invero, secondo le dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista, sarebbero stati rilevati errori nell’abbinamento delle preferenze relativamente a 91 voti (per i quali il voto di preferenza è stato espresso a favore di candidati al Consiglio comunale non appartenenti alla lista collegata al candidato Sindaco); anche in concreto, tali voti assumono un rilievo significativo se si considera il limitato scarto di voti tra il candidato Sindaco eletto e gli altri due candidati che seguono per numero di voti attribuiti; a ciò potendosi aggiungere la circostanza che era stato diffuso materiale elettorale (volantini, ecc.) conforme al modello approvato dall’Assessorato competente che poi è risultato non corrispondente alle schede elettorali consegnate dalla Prefettura ai seggi.

Peraltro nella fattispecie, come chiarito dalla giurisprudenza, non risulta possibile ricorrere al principio della prova di resistenza in quanto le contestazioni riguardano un aspetto generale dell’operazione elettorale, quale l’irregolarità delle schede utilizzate dagli elettori. (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2016 n. 5284; C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 46; Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5670; Sez. V, 16 marzo 2016, n. 1059).

Prova di resistenza che, comunque, non potrebbe ritenersi ammissibile a fronte di una preclara comminatoria normativa di nullità testuale del voto espresso sulle schede di cui trattasi.

Le predette circostanze hanno generato disorientamento e confusione – o, comunque, sono state ritenute dal legislatore idonee a generarli – almeno in una parte degli elettori e, quindi, hanno per definizione compromesso la genuinità del risultato elettorale.

10. Conclusivamente, l’appello deve essere accolto insieme al ricorso di primo grado, con declaratoria di nullità dei voti espressi da tutti gli elettori e conseguente annullamento delle elezioni.

11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della Prefettura di Agrigento, mentre devono essere compensate con il Comune di Campobello di Licata.

Per gli eventuali profili di competenza in relazione ai suoi effetti, deve disporsi la trasmissione non omissa della presente sentenza – e, ove richiesto, di ogni atto del processo – alla Procura regionale della Corte dei conti.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, dichiara la nullità dei voti espressi da tutti gli elettori e annulla le elezioni e

l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale del 14 giugno 2022 del Comune di Campobello di Licata, con conseguente necessità di integrale rinnovo delle operazioni elettorali.

Condanna la Prefettura di Agrigento al pagamento, in favore dell'odierno appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi 8.000,00 (ottomila/00) euro, oltre s.g. e accessori di legge.

Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza, in copia integrale, alla Procura regionale della Corte dei conti e, a richiesta di quest'ultima, ogni atto del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Antimo Prospero, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chinè, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

IL SEGRETARIO